

Rilasciato  
co. e diritti ascritti a  
mezzo marche, un  
e

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI FIRENZE

SENTENZA 2631/11  
CROMOLOGICA 8/11  
REPERTORIO 5670

A carico

1102/2011/611

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

- 1) Dott. Fiorenzo Zazzeri Presidente rel.
- 2) Dott. Dania Mori Giudice
- 3) Dott. Ludovico Delle Vergini Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 6716/09 RG promossa da

[redacted] e [redacted] elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Florio che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Claudia Nuti che con il Prof. Avv. Umberto Morera la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTA  
12/11/11  
TRIBUNALE DI FIRENZE  
13 APR 2012

avente ad oggetto: nullità, risoluzione contratto, risarcimento danni

conclusioni: v. istanza fissazione udienza attori e note ex art. 10 D.lgs. n. 5/03 parte convenuta

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente causa ha ad oggetto l'operazione di acquisto di titoli obbligazionari KPNQWEST 99/09 7,25% ( nel prosieguo KPNQ- società olandese operante nel settore delle telecomunicazioni ) per un controvalore di E. 34.770,66 effettuata il 25.10.99 in nome e per conto degli attori da [redacted], coniuge di [redacted], presso Agenzia della Banca C. Steinhauslin & C spa, poi Banca Monte dei Paschi di Siena( nel prosieguo Banca).

Nel maggio del 2002 è stato dichiarato il default riguardo ai titoli in oggetto( doc.9 att).

Gli attori, in seguito alla produzione da parte della Banca del contratto di intermediazione mobiliare concluso dalle parti il 22.9.04, chiedono in primo luogo

dichiararsi la nullità dello stesso per mancato adeguamento alla nuova normativa di cui al D.lgs. n. 58/98 ( nel prosieguo TUF) e Reg. Consob n. 11522/98 ( RC) e , di conseguenza, la nullità del contratto di negoziazione del 25.10.99.

Tale domanda è stata formulata con la memoria di replica di cui all'art. 6 D.lgs. n. 5/03 in seguito alla produzione in giudizio del contratto da parte della Banca.

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 6 cit. comma 2 lett. b) in quanto deriva dalle difese di parte convenuta.

La domanda non è peraltro fondata.

Il contratto di intermediazione concluso tra le parti è senz'altro valido e presenta la forma scritta richiesta all'epoca in cui è stato concluso dalla L. n. 1 del 1991. Del resto anche la normativa successiva di cui al TUF ha semplicemente prescritto che il contratto di intermediazione presenti la forma scritta ( art. 23). Nè , in presenza di un contratto valido al momento in cui è stato concluso , è configurabile una nullità derivante da mancato adeguamento del contenuto alla normativa successiva in mancanza di espressa previsione di legge.

Così anche il disposto dell'art. 30 del RC riguardo al contenuto dei contratti di intermediazione deve intendersi riferito ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore.

In ogni caso osserva il Tribunale che comunque il contratto quadro concluso dagli attori contiene le indicazioni prescritte dall'art. 30 RC.

Si aggiunga che per quanto concerne le operazioni non adeguate o in contropartita diretta ( richiamate dagli attori a sostegno della propria tesi) è irrilevante la mancanza di disposizioni al riguardo nel contratto dal momento che il comportamento degli intermediari finanziari è direttamente disciplinato rispettivamente dagli artt. 21 comma 1 art. 21 a) TUF e 29 RC nonché 32 comma 5 RC.

In ipotesi gli attori chiedono dichiararsi la nullità del contratto di negoziazione per la falsità delle firme di [redacted] apposte sull'ordine di acquisto ( doc.1) , nonché sul documento riferito ad "operazioni ad elevato grado di rischio" ( doc.4).

La non autenticità della sottoscrizione "[redacted]" apposta sull'ordine di acquisto e sul doc. 4 non è oggetto di controversia poiché la Banca non ha chiesto la verifica di tali sottoscrizioni.

La mancanza di un ordine di acquisto scritto sottoscritto dagli attori non comporta peraltro di per sé la nullità dell'operazione di negoziazione poiché la forma scritta è chiesta a pena di nullità esclusivamente per il contratto di negoziazione mentre per gli

ordini di acquisto la forma scritta è meramente eventuale (v. art. 1 contratto e art. 29 RC che prevede espressamente l'ordine telefonico).

Altra questione è quella di accertare se al [redacted] fosse stata conferita la procura ad agire in nome e per conto degli attori e/o se comunque il suo operato sia stato ratificato (art. 1399 c.c.).

Sulla base degli atti può invero presumersi la sussistenza della procura e in ogni caso risulta l'intervenuta ratifica dell'operato del [redacted] (ratifica che può essere anche tacita per i contratti per i quali non è richiesta la forma scritta ad substantiam e consistere in qualsiasi atto o comportamento da cui risulti in maniera chiara ed univoca la volontà del dominus di fare proprio il negozio concluso in suo nome e conto dal falsus procurator-Cass. 12.1.06 n. 408).

In primo luogo deve osservarsi che per la procura non era richiesta la forma scritta alla luce di quanto è stato esposto riguardo alla forma dell'ordine - art. 1392 c.c.- e anche perché, trattandosi di rapporto intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente- doc. 3 Banca-, non era prescritta dall'art. 12 del contratto la forma scritta per la procura a terzi ( diversamente nel caso di rapporto contestato senza facoltà disgiunta ai sensi dell'art. 11 del contratto ).

Appare allora significativa la circostanza che il [redacted] fosse il coniuge di [redacted] una delle titolari del rapporto.

Risulta inoltre dagli atti: che il [redacted] ( circostanza asserita dalla Banca e non contestata e del resto la sottoscrizione [redacted] in calce al doc.7 Banca risulta identica a quella di cui al doc. 4 ) lo stesso giorno ha venduto titoli JP Morgan degli attori e nessuna contestazione è stata formulata al riguardo; che i titoli KPNQ sono stati menzionati nel dossier titoli degli attori successivo all'acquisto così come è stata documentata la cedola versata sul conto per i titoli in questione ( doc.7-11); che gli attori nel maggio 2000 hanno disposto il trasferimento dei titoli KPNQ così come degli altri di loro proprietà presso altra-banca ( doc.8 att).

Gli attori quindi sono certamente venuti a conoscenza dell'acquisto dei titoli KPNQ e, non solo non hanno sollevato alcuna contestazione riguardo alla riferibilità dell'acquisto alla loro volontà, ma hanno anche disposto espressamente il trasferimento di tali titoli presso altra banca.

L'acquisto di titoli KPNQ compiuto dal Casini in nome degli attori deve pertanto comunque intendersi ratificato.

In ulteriore ipotesi gli attori deducono la nullità del contratto di negoziazione poiché la Banca non ha osservato le norme di cui al RC in materia di operazioni inadeguate.

La domanda non è fondata.

Infatti con la sentenza 19.12.07 n. 26725 la Corte di Cassazione a Sez. Unite ha ribadito anche in materia di intermediazione finanziaria il principio della distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quantomeno nel senso che non è idonea provocarne la nullità.

In subordine gli attori deducono la responsabilità precontrattuale della Banca per non aver consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti di cui all'art. 28 RC e per non aver assunto dagli stessi le informazioni necessarie in ordine alla loro situazione finanziaria, esperienza, obiettivi di investimento e propensione al rischio e, inoltre, l'inadempimento degli obblighi informativi di cui agli artt. 21 TUF e 28 RC e chiedono quindi, in ulteriore ipotesi, la risoluzione del contratto di intermediazione e del contratto di negoziazione dei titoli KPNQ.

Neppure tali domande appaiono fondate.

In effetti l'operazione di investimento in oggetto appare presumibilmente riconducibile ad una consapevole scelta di investimento degli attori, senza che assumano rilevanza causale al riguardo l'omessa consegna del documento sui rischi generali degli investimenti e/o le informazioni assunte o date dalla Banca agli stessi.

In primo luogo, per quanto concerne le informazioni riguardo alle caratteristiche di investitori degli attori, risulta dagli atti che il rapporto contrattuale avente ad oggetto l'intermediazione finanziaria tra gli stessi e la Banca al momento dell'acquisto dei titoli KPNQ durava da oltre cinque anni (d'altronde in sede di conclusione del contratto gli attori non avevano inteso dare informazioni al riguardo alla Banca - v. contratto).

Ne consegue che presumibilmente le caratteristiche di investitori degli attori erano ormai venute a conoscenza della Banca.

D'altronde gli attori non risultavano certamente degli investitori privi di cognizioni relative ai mercati finanziari.

Già al momento in cui si è instaurato il rapporto con la Banca è stato disposto il trasferimento presso la stessa da altra Banca anche di titoli di rischio (azioni, warrant) e di titoli obbligazionari esteri, in dollari o sterlina( doc.1-4 Banca).

Dalla documentazione in atti risulta che anche in seguito gli attori hanno orientato gli investimenti verso titoli obbligazionari esteri emessi da società private ( JP Morgan, Lehman; v. doc.7 Banca).

La varietà del portafoglio titoli degli attori evidenzia una indubbia avvedutezza nella diversificazione degli investimenti tra le varie tipologie di titoli , ciò al fine di perseguire il maggior rendimento possibile riducendo al contempo gli elementi di rischio.

Irrelevante risulta quindi la mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari : appunto perché contenente nozioni presumibilmente già conosciute dagli attori.

Si aggiunga altresì che il patrimonio mobiliare degli attori presso la Banca nel 1995 risultava essere pari a circa £. 550.000.000.

Inoltre deve essere tenuto presente che l'acquisto dei titoli KPNQ è avvenuto contemporaneamente alla vendita dei titoli obbligazionari JPMorgan( £. 75.646.216) e per un importo di poco inferiore (£. 67.325.386) : in sostanza il ricavato dalla vendita di titoli JP Morgan è stato in gran parte reinvestito in titoli KPNQ .

L'acquisto di titoli in oggetto per tipologia , oggetto e dimensione era quindi senz'altro adeguato agli attori.

Si deve considerare infine che il default dei titoli KNPQ è stato dichiarato oltre due anni e mezzo dopo l'acquisto e gli attori non hanno dedotto alcunché riguardo alle specifiche informazioni che sarebbero state in possesso della Banca riguardo a titoli in oggetto e che non sarebbero state fornite al momento dell'acquisto e che ,se conosciute, avrebbero indotto gli stessi a non sottoscrivere i titoli.D'altronde l'operazione di acquisto, comunque ratificata, è intercorsa tra il [REDACTED] e la Banca.

Il documento attestante l'avvertenza data dalla Banca riguardo al fatto che si trattava di operazione ad alto rischio( doc.9) non rileva in causa poiché la sottoscrizione di [REDACTED] è stata disconosciuta e nulla risulta quindi riguardo alle circostanze in cui si è formato il documento: non può quindi neppure escludersi che l'avvertenza sia stata ricevuta dal [REDACTED]

Ne consegue che sulla base delle risultanze processuali può affermarsi che presumibilmente l'operazione di acquisto è stata posta in essere sulla base di una consapevole scelta di investimento e non in conseguenza di inadempienze della Banca.

Le domande devono pertanto essere respinte.


Le peculiarità delle questioni esaminate, riguardo ad alcune delle quali non sussiste ancora in consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale, giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale respinge le domande proposte da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena spa; compensa le spese.

Così deciso, il 15.3.11, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile su relazione del dott. Fiorenzo Zazzeri.

Il Presidente estensore



IL CANCELLIERE - CI  
Loretta EUSEPI

IL CANCELLIERE - CI  
Loretta EUSEPI